



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 124

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 16 maggio 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SPADA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Spada è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società FC Igea Virtus Barcellona SRL senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 13/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE SPADA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOSUE' GITTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gitto è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società FC Igea Virtus Barcellona senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 13/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOSUE' GITTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI MONACHELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Monachelli è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Vittoria SRL senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 28/03/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI MONACHELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPIERO MANCUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mancuso è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società A.S.D. Roccalumera senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIAMPIERO MANCUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE LABITA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Labita è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pila Sport P.S.C. A.R.L. senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE LABITA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO GENOVESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Genovese è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società A.S.D. Tieffeparmonval senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO GENOVESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO DI ROSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Rosa è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Akragas Calcio senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 13/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO DI ROSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO MESSINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Messina è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Giardini Naxos senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO MESSINA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI BRUGALETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Brugaletta è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ACD Città di Vittoria senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI BRUGALETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MEZZASALMA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mezzasalma è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ACD Città di Vittoria senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 12/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE MEZZASALMA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE GIACALONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giacalone è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per una parte di

- campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società A.S.D. Sporting R.C.B. senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
 - assunta la memoria difensiva del deferito del 25/02/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SIMONE GIACALONE** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE PICCITTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Piccitto è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’ art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società P.G.S. Orsa senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 09/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE PICCITTO** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO PIRRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pirrone è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’ art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società U.S.D. Calatafimi Don Bosco senza regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 09/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO PIRRONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADOLFO LAMBERTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Lamberti è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società G.S. Spadafora A.S.D. senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ADOLFO LAMBERTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO DE LUCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. De Luca è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società A.S.D. Salemi senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DARIO DE LUCA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO IACONO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Iacono è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società A.S.D. Salemi senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO IACONO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **UMBERTO GOLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Golino è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Aretusa Calcio senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **UMBERTO GOLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO CAPUANA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Capuana è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Capizzi senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIO CAPUANA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE RUSTICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale

P.Q.M.

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE RUSTICO** della sanzione della squalifica fino al **16/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ETTORE FARRAUTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Farrauto è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società AS Real Gela senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ETTORE FARRAUTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO MAZZEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mazzeo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Promosport Barcellona senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO MAZZEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno 2008 al **31 luglio 2008**.

Firenze, 16 maggio 2008

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini